

NOTAIO
PAOLO CASTELLARI
Corso A. Saffi n. 39
48018 FAENZA (RA)
Tel./Fax 0546 - 665968

REPERTORIO N. 53897
RACCOLTA N. 13401

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio
17/05/2021

In Faenza (RA), nel mio studio in Corso A. Saffi n. 39.

Innanzi a me Avv. PAOLO CASTELLARI, NOTAIO in FAENZA, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Ravenna, ed in assenza dei testimoni per espressa e concorde rinuncia dei comparenti e con mio consenso

SONO PRESENTI

i Signori:

- BACCHI SAURO, nato a FORLI' (FC) il 8 maggio 1949, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente del Comitato Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione non riconosciuta denominata **Auser Volontariato Faenza ODV**, con sede a **FAENZA (RA)** in CORSO GARIBALDI n. 2, **C.F. 90007420392**, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con il numero 642, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97, in virtù della delibera dell'Assemblea dei delegati della predetta associazione in data 23 ottobre 2020 con verbale a mio rogito in pari data, Repertorio n. 53193/12836, registrato a Faenza (RA) il 19 novembre 2020 al n. 3230, pubblicato a norma di Legge sul sito internet www.auser Ravenna.it in data 11 febbraio 2021;

- ROSSI MIRELLA, nata a RUSSI (RA) il 19 settembre 1953, con domicilio per la carica presso la sede dell'associazione, che interviene al presente atto non in proprio ma nella sua esclusiva qualità di Presidente del Comitato Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione riconosciuta denominata **Auser Volontariato Ravenna ODV**, con sede a **RAVENNA (RA)** in VIA MURRI n. 13, **C.F. 92021020398**, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con il numero 630, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni al n. 1138 in data 4 settembre 2018, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97, in virtù della delibera dell'Assemblea dei delegati della predetta associazione in data 23 ottobre 2020 con verbale a mio rogito in pari data, Repertorio n. 53192/12835, registrato a Faenza (RA) il 19 novembre 2020 al n. 3229, pubblicato a norma di Legge sul sito internet www.auser Ravenna.it in data 11 febbraio 2021 e depositato (invio tramite PEC) al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia-Romagna in data 07 gennaio 2021.

I medesimi, cittadini italiani, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, agendo nelle predette qualità mi richiedono di ricevere il presente atto al quale

PREMETTONO E DICHIARANO CHE:

- l'associazione non riconosciuta **Auser Volontariato Faenza ODV**, con sede a **FAENZA (RA)** e l'associazione riconosciuta **Auser Volontariato Ravenna ODV**, con sede a **RAVENNA (RA)** nelle rispettive Assemblee dei delegati sopra indicate tenutesi in data 23 ottobre 2020 hanno deliberato di addivenire alla fusione mediante incorporazione dell'associazione **Auser Volontariato Faenza ODV**, con sede a **FAENZA (RA)** nell'associazione **Auser Volontariato Ravenna ODV**, con sede a **RAVENNA (RA)**;

- che l'art. 42 bis C.C. (introdotto dall'art. 98, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017) ammette, in via generale, "inter alia", gli istituti della fusione tra gli enti disciplinati dalle

Registrato a Faenza
il 05 giugno 2021
al n. 1997 serie 1T
esatti Euro 200,00

Trascritto a Ravenna
il 07 giugno 2021
ai nn. 11761/8181
esatti Euro 290,00

Voltura catastale
automatica

norme del Libro I del Codice Civile, e disciplina al terzo comma le fusioni, rinviando in questo caso interamente alle disposizioni in materia di fusioni tra società, in quanto compatibili;

- la proposta fusione viene eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 bis e 2501 e seguenti del Codice Civile, senza che si configuri un rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro in quanto le Associazioni partecipanti alla fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro, né prevedono la distribuzione degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma, non applicandosi, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), C.C. (relative al rapporto di cambio delle partecipazioni, alla modalità di assegnazione delle partecipazioni dell'Associazione incorporante a seguito della fusione e alla data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili) e dell'art. 2501 sexies C.C. (relative alla redazione della relazione degli esperti);

- come sopra indicato, i verbali dell'Assemblea dei delegati delle rispettive associazioni sono stati depositati presso le rispettive sedi e pubblicati a norma di Legge sul sito internet www.auserravenna.it in data 11 febbraio 2021 nonché per quanto riguarda l'incorporante depositato (mediante invio tramite PEC) al Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Emilia-Romagna in data 07 gennaio 2021, unitamente alla documentazione per legge prevista nel caso in esame;

- la fusione può essere attuata in quanto, entrambi i comparenti, nelle rispettive qualità, espressamente dichiarano, confermano e garantiscono, ai sensi dell'art. 2503 del codice civile, nessuna opposizione è stata presentata alle deliberazioni di cui sopra nel termine di legge previsto di 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui è stata eseguita l'ultima delle pubblicità inerenti le delibere di approvazione del progetto di fusione da parte delle due Associazioni partecipanti;

- lo statuto attuale della Associazione incorporante Auser Volontariato Ravenna ODV subirà le seguenti variazioni:

- Denominazione: da "Auser Volontariato Ravenna ODV" a "Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV";

- Artt. Inerenti la possibilità di convocare le riunioni on-line e tramite sms;

- Art. 9 variazione competenze assemblea;

- Art. 10 integrazioni compiti consiglio direttivo;

- Art. 12 integrazioni compiti presidenza.

Tanto premesso, che forma parte integrante e sostanziale di questo atto, al fine di eseguire la fusione delle associazioni nei modi e nelle forme di cui ai suddetti atti, i comparenti, nella qualità,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1) FUSIONE. L'associazione non riconosciuta denominata **Auser Volontariato Faenza ODV**, con sede a **FAENZA (RA)** in CORSO GARIBALDI n. 2, **C.F. 90007420392**, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con il numero 642, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97

e

l'Associazione riconosciuta denominata **Auser Volontariato Ravenna ODV**, con sede a **RAVENNA (RA)** in VIA MURRI n. 13, **C.F. 92021020398**, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato con il numero 630, iscritta al Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni al n. 1138 in data 4 settembre 2018, O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del D.Lgs 460/97

SI DICHIARANO FUSE

mediante incorporazione dell'associazione non riconosciuta denominata **Auser Volontariato Faenza ODV**

NELLA

associazione riconosciuta denominata **Auser Volontariato Ravenna ODV**, in dipendenza delle rispettive deliberazioni in data 23 ottobre 2020, più volte citate.

2) **EFFETTI**. Ai sensi dell'art. 2504 bis, comma 1, C.C., per effetto della fusione, tutto il patrimonio dell'Associazione incorporanda si trasferirà in capo all'Associazione incorporante, la quale assumerà i diritti e gli obblighi dell'Associazione incorporanda, proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

In conformità ed in esecuzione dei poteri attribuiti nelle più volte citate delibere del 23 ottobre 2020, ed ai sensi dell'articolo 2504 bis, secondo e terzo comma, C.C., le parti convengono che:

- la fusione avrà efficacia dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle pubblicità dell'atto di fusione, previa approvazione dell'atto stesso da parte della competente Autorità Governativa, e segnatamente, essendo l'Associazione incorporante una persona giuridica iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche della Regione Emilia-Romagna l'efficacia avrà data dalla data di iscrizione dell'atto di fusione presso il predetto registro, con l'avvertenza che tale atto avrà come conseguenza l'estinzione dell'Associazione incorporata Auser Volontariato Faenza ODV;

- le operazioni dell'Associazione incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Associazione incorporante a far tempo dalla data in cui la fusione avrà efficacia;

- gli effetti fiscali della fusione di cui all'art. 172, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986 decorreranno dalla data di cui al precedente punto;

3) **RAPPORTO DI CAMBIO**. La fusione viene eseguita ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 bis e 2501 e seguenti del Codice Civile, senza che si configuri un rapporto di cambio né alcun conguaglio in denaro in quanto le Associazioni partecipanti alla fusione non hanno, per loro natura, scopo di lucro, né prevedono la distribuzione degli utili e del patrimonio sociale sotto qualsiasi forma, non applicandosi, pertanto, le disposizioni dell'art. 2501 ter, comma 1, nn. 3), 4) e 5), C.C. (relative al rapporto di cambio delle partecipazioni, alla modalità di assegnazione delle partecipazioni dell'Associazione incorporante a seguito della fusione e alla data dalla quale tali partecipazioni partecipano agli utili) e dell'art. 2501 sexies C.C. (relative alla redazione della relazione degli esperti).

La fusione viene attuata mediante l'attribuzione della qualifica di socio dell'Associazione incorporante a ciascun socio dell'Associazione incorporanda; immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri.

4) **EFFETTI DELLA FUSIONE NELL'ASSETTO SOCIALE**. In conformità a quanto stabilito nelle delibere di fusione del 23 ottobre 2020, l'Associazione incorporante:

a) varia il proprio statuto in relazione a:

- Denominazione: da "Auser Volontariato Ravenna ODV" a "Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV";

- Artt. Inerenti la possibilità di convocare le riunioni on-line e tramite sms;

- Art. 9 variazione competenze assemblea;

- Art. 10 integrazioni compiti consiglio direttivo;

- Art. 12 integrazioni compiti presidenza;

il cui testo si allega al presente atto con la lettera "A", previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio;

b) prende in carico gli organici (anche amministratori che pertanto andranno ad aggiungersi agli amministratori della incorporante) della associazione incorporata per precisa volontà e si intende quindi non effettuare riduzioni di organico.

5) **CONCORRENZA**. Le parti dichiarano che la presente fusione non comporta violazione ad alcuno dei diritti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di

concorrenza.

6) VANTAGGI PARTICOLARI: I comparenti danno atto che:

- non sussistono benefici o vantaggi economici per gli aderenti delle associazioni partecipanti alla fusione: immutati resteranno i loro attuali diritti e doveri;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore degli Amministratori delle Associazioni partecipanti alla fusione: obiettivo e precisa volontà è quella di mantenere in toto gli organici delle associazioni coinvolte nel processo di fusione. Non si intendono quindi effettuare riduzioni di organico il quale rimarrà in capo dall'Associazione incorporante.

7) AUTORIZZAZIONI. Ogni persona, Ente od Ufficio sia pubblico che privato (inclusi a mero titolo esemplificativo e non tassativo i competenti Direttori degli Uffici del Territorio, Servizi di Pubblicità Immobiliare e Catastale, nonché i Conservatori del Pubblico Registro Automobilistico) è pertanto autorizzato sin da ora, senza alcuna limitazione od esclusione, e con definitivo esonero da ogni responsabilità, ad intestare all'associazione incorporante tutti i beni (anche immobili e mobili registrati) gli atti, documenti, contratti (inclusi quelli eventuali di locazione finanziaria), depositi, licenze, marchi, conti attivi e passivi e quant'altro, con indicazione meramente esemplificativa e non tassativa, attualmente intestati all'Associazione incorporata nonché, per effetto della variazione della denominazione, dell'incorporante.

Ai fini della trascrizione e voltura del presente atto nei Pubblici Registri, i comparenti dichiarano che l'incorporata non è proprietaria di beni immobili mentre risulta essere proprietaria dei beni mobili registrati presenti nelle scritture contabili, nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e nei documenti associativi.

L'incorporante di essere proprietaria del bene immobile risultante dalla visura catastale che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa visione e sottoscrizione delle parti e di me Notaio.

8) PRECISAZIONI. Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio notarile si fa constare che il valore del patrimonio netto della Associazione incorporata ammonta indicativamente a complessivi Euro 74.525,72 (settanta quattro mila cinquecento venti cinque virgola settanta due).

Trovano applicazione, ai sensi dell'art. 174 del Tuir, le disposizioni fiscali di cui all'art. 173 del Tuir medesimo, in quanto applicabili, anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società", per effetto delle quali alla fusione è garantita l'applicazione di un regime caratterizzato dalla neutralità fiscale.

Agli effetti dell'Imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lettera f) del D.P.R. n. 633/72, sono esclusi da Iva i trasferimenti di beni dall'Associazione incorporata all'Associazione incorporante.

La presente fusione è soggetta ad imposta di registro; rientra pertanto, anche sotto il profilo fiscale, nell'ambito di una operazione di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, come previsto dalla legge 147 del 27 dicembre 2013 - art. 1, dal comma 737 (legge di stabilità) e conseguentemente godrà dei benefici da questa previsti.

Si chiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art.4 lettera b) della Tariffa, prima parte, allegata al D.P.R. 131/1986.

Si applica l'art.172 del D.P.R. 917/86 (TUIR), come richiamato dall'art.174 del medesimo TUIR.

9) SPESE. Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione incorporante.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dai comparenti con mio consenso.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi elettronici e meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me Notaio letto ai comparenti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 18 (diciotto) e 55 (cinquanta cinque).

Consta di tre fogli per cinque facciate scritte fin qui.

FIRMATO: SAURO BACCHI
MIRELLA ROSSI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

STATUTO AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA DI RAVENNA ODV

TITOLO I

(DISPOSIZIONI GENERALI)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione di volontariato riconosciuta con personalità giuridica avente la seguente denominazione: **"AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA DI RAVENNA ODV"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di RAVENNA e con durata illimitata. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, secondo comma del Codice del Terzo Settore, l'acronimo ONLUS verrà eliminato dalla denominazione dell'associazione. A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: **"AUSER VOLONTARIATO PROVINCIA DI RAVENNA ODV - ETS"**.

L'associazione aderisce alla "rete nazionale Auser" ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione è una realtà locale affiliata alla "rete nazionale Auser", non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nei confronti della comunità locale e dei terzi), delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art.5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio locale delle attività di volontariato, ispirandosi alla Carta dei Valori, allo Statuto e al Codice Etico della rete nazionale Auser.

Il tesseramento è unico e nazionale, Auser è un'associazione di persone per cui ognuno, ovunque eserciti il proprio ruolo, è iscritto all'Auser, nazionalmente definita e registrata.

Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Associazione è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

L'Associazione è coordinata dalla struttura territoriale Auser e svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, sostiene il volontariato, la promozione

sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

L'Associazione svolge le sue attività nei seguenti settori:

- Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
- Apprendimento permanente, attività culturali, artistiche, di interesse sociale con finalità educative;
- Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e delle risorse naturali anche nell'ambito della protezione civile;
- Socializzazione, attività ricreative e produttive, senza scopo di lucro, di interesse sociale;
- Turismo di interesse sociale e culturale;
- Contrasto alla povertà educativa e di prevenzione della dispersione scolastica;
- Cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
- Contrasto al disagio abitativo rivolta a soddisfare bisogni sociali, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Realizzazione di orti e giardini sociali;
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- · Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;
- Interventi di richiesta di affidamento e riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Sostegno alle fragilità e contrasto alle povertà con particolare riferimento agli anziani, alle donne, ai minori e ai disabili;
- Promozione dell'invecchiamento attivo e delle relazioni intergenerazionali;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e storico (DLGS. 29/10/99, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al DPR 1409/63;

E in tutte le altre attività di utilità sociale previste dall'art.5 del Codice del Terzo Settore. Nello svolgimento di queste attività, l'Associazione si propone il compito specifico di contribuire a promuovere una nuova cultura della qualità della vita, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per realizzare un rinnovato rapporto con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.

L'Associazione è impegnata nella collaborazione con i Centri Antiviolenza per i servizi di accoglienza e consulenza legale e psicologica nei confronti delle donne che hanno subito violenze, molestie e stalking, abusi e maltrattamenti, nonché l'informazione e la diffusione di conoscenze su questi temi, la raccolta di documentazione, studi, ricerche e l'elaborazione delle esperienze dei centri e delle case delle donne in quanto spazi di autonomia delle donne.

In ragione di tutti i principi a cui si ispira, l'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed enti pubblici e privati, sia a livello internazionale

che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori; aderisce ad organismi internazionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea nazionale dei Delegati.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione si impegna al rispetto dei seguenti punti:

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- sistema di esclusione degli iscritti con voto a maggioranza qualificata degli aventi diritto, da parte del Comitato Direttivo dell'Auser territoriale;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- · struttura degli organi conforme ad uno schema dettato da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e provinciale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata e di convocarla, secondo modalità stabilite da disposizioni esecutive o atti di indirizzo Auser;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa;
- · adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione del Collegio dei Sindaci composto secondo i criteri di cui all'art.14 e 15;
- adozione del logo "Auser-Volontariato" ovvero "Auser-Insieme" nella denominazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico Nazionale ETS;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale.

TITOLO II (ASSOCIATI) ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico e statuto nazionale Auser, le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete.

Tramite associazioni, di norma le affiliate, chiunque, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, può iscriversi all'Auser, l'eventuale decisione di non ammettere l'iscrizione deve essere motivata per iscritto dal comitato direttivo di riferimento.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al comitato direttivo una domanda scritta che dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione

strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'avvenuta iscrizione è comunicata al diretto interessato e annotata nel libro degli associati.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati per i servizi di volontariato effettuati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico nazionale Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- · svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o mancato pagamento della quota annuale.

La qualifica di associato si perde anche per esclusione.

In particolare, l'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico nazionale, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera della Commissione di Garanzia, secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente statuto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Regolamento disciplinare)

I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dall'art. 6 dello statuto dell'Auser azionale.

Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia del Collegio Statutario nazionale.

Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla approvazione.

ART. 7

(Congresso)

Il Congresso viene convocato in forma ordinaria, nell'ambito dell'attività congressuale nazionale, ogni quattro anni e in forma straordinaria ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato direttivo o richiesta da almeno un decimo degli associati.

Il Congresso si svolge sulla base del regolamento previsto dall'art. 7 dello Statuto dell'Auser Nazionale.

Nelle assemblee congressuali di base il dibattito, la partecipazione e il diritto di voto è aperto a tutti gli associati purché maggiorenni.

Il Congresso inizia con le assemblee di base (associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza del massimo organo dirigente dell'istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di associati e numero dei delegati da eleggere.

Il Regolamento del Congresso è quello approvato dal Comitato direttivo nazionale e si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.

TITOLO III

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

ART. 8

(Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei delegati

- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- la Presidenza
- il Collegio dei Sindaci (ove previsto)
- Organo di controllo (obbligatorio istituirlo se si raggiungono i parametri previsti dall'articolo 30 del D.lgs. 117/17)
- Revisione legale dei conti (obbligatorio istituirlo se si raggiungono i parametri previsti dall'articolo 31 del D.lgs. 117/17)

ART. 9

(Assemblea dei delegati)

L'Assemblea congressuale è l'insieme dei delegati eletti al congresso territoriale dalle assemblee di base secondo le norme stabilite da apposite disposizioni esecutive interne e dal regolamento congressuale.

L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

La partecipazione alle riunioni assembleari potrà avvenire online.

L'assemblea degli associati elegge:

- Comitato Direttivo;
- Collegio dei Sindaci (ove previsto);

L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

L'assemblea degli associati delibera sulle linee programmatiche generali.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento, sms o strumenti equiparati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo socio può incaricare un altro socio della sua stessa struttura a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, o altro componente della Presidenza.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, dell'organo di controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul bilancio consuntivo;
- delibera sul bilancio sociale, sulla relazione dell'attività svolta e sulla VIS (valutazione d'impatto sociale) nei casi in cui la normativa vigente lo imponga;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti.

ART. 10

(Il Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione a tutti gli effetti;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere tra i suoi componenti il Presidente a voto palese;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza e sulla carica di Vicepresidente;
- su proposta del Presidente, eleggere la Presidenza e ove previsto il vicepresidente;
- approvare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore, ove previsto;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- delibera sul bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera, su proposta della Presidenza, sul bilancio sociale, sulla relazione dell'attività svolta e sulla VIS (valutazione d'impatto sociale) nei casi in cui la normativa vigente lo imponga;
- recepire il Regolamento Auser sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 10 dello Statuto dell'Auser Nazionale per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'AUSER e nelle articolazioni territoriali;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza;

Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea e comunque sempre in numero dispari. Allo stesso partecipano anche i rappresentanti delle Organizzazioni ispiratrici eletti con le modalità previste dall'art. 18 del presente Statuto.

I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione in forma disgiunta o congiunta.

Nell'arco di vigenza congressuale possono essere sostituiti i componenti che dovessero dimettersi oppure lasciare gli incarichi associativi per assumerne di diversi al di fuori dell'Associazione o decadere dalla carica di componente il Comitato Direttivo stesso, in applicazione di norme statutarie e di regolamento, fino ad un massimo di 1/3 (un terzo) dei componenti effettivi eletti dal congresso. Inoltre tra un congresso e l'altro possono essere sostituiti, su proposta della Presidenza, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dei suoi componenti effettivi eletti al congresso.

La proposta di sostituzione e/o cooptazione deve essere approvata dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, ove esiste la carica, o da altro componente della presidenza. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax, o e-mail, sms o strumenti equiparati almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

La partecipazione alle riunioni potrà avvenire online.

Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 11 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea degli associati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale dell'Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone la nomina del Direttore, ove previsto, e la sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo l'elezione degli altri componenti della Presidenza, e, se lo ritiene, di un vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, ove esiste la carica, o da altro componente della Presidenza indicato dal Presidente.

Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 12 (Presidenza)

La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.

La partecipazione alle riunioni potrà avvenire online.

La Presidenza:

- propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;
 - svolge funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
 - adotta le decisioni urgenti, anche se non di sua competenza, salvo ratifica del Comitato Direttivo;
 - delibera sulle richieste di iscrizione all'associazione;
 - predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Direttivo.
- Il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, ove esiste la funzione.

ART. 13 (Collegio dei Sindaci)

Il Collegio dei Sindaci è nominato nei casi previsti dall'Art.30 del CTS ed è l'organo di controllo dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I componenti del Collegio devono rispondere a requisiti di specifica competenza, serietà e esperienza e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.2399 c.c..

Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.

In caso di rinuncia o decadenza di un Sindaco, i Sindaci supplenti subentrano in ordine d'età. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio dei Sindaci, il Comitato Direttivo deve provvedere all'integrazione del Collegio medesimo. Nel caso in cui il numero dei Sindaci supplenti si riducesse al di sotto di due, il Comitato Direttivo può provvedere a nominarli. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della medesima struttura.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per quattro anni e possono essere eletti per non più di due mandati o otto anni.

I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

La partecipazione alle riunioni potrà avvenire online.

Il Collegio dei sindaci:

- controlla periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
- verifica la regolare tenuta delle scritture e dei documenti contabili;

- esamina il bilancio preventivo dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
 - predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di presentazione e di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio sociale;
 - con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili, deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni.
- Nel caso il Collegio dei sindaci non fosse eletto, la surroga della funzione è affidata al Collegio del livello organizzativo superiore.

ART. 14

(Organo di Controllo e Revisione legale dei conti)

1 – ORGANO DI CONTROLLO

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- · Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- · Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

2 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e nel Collegio Territoriale dei Sindaci non sia presente almeno un componente in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 c.c., l'Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

3 – PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI

La partecipazione alle riunioni potrà avvenire online.

ART. 15

(Commissione di Garanzia)

La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.

La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad assumere le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:

- richiamo scritto
- sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 (dodici) mesi;
- sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 (dodici) mesi;
- espulsione.

Avverso ai provvedimenti assunti dalla Commissione Regionale di Garanzia l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

**TITOLO IV
(STRUTTURE DELL'AUSER)
ART. 16**

(Centro Regolatore – Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS)

La struttura territoriale, Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS, è il centro regolatore che svolge il ruolo di indirizzo, direzione, autocontrollo e coordinamento delle attività dell'intero sistema associativo, pertanto le compete la responsabilità della gestione del tesseramento e della corretta amministrazione delle risorse.

Una grande associazione democratica com'è l'Auser deve avere ben presente il rapporto tra affiliazione - identità - valori - modello organizzativo - attività svolte.

L'appartenenza rappresenta una precisa volontà di partecipazione e d'impegno, di conseguenza l'insieme delle attività dell'intero sistema, delle singole strutture e della singola affiliata o circolo deve corrispondere ai valori, all'identità e alle finalità dell'Auser.

Pertanto il centro regolatore svolge il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

**ART. 17
(Auser Territoriale)**

L'Auser Territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale, o comprensoriale, o metropolitano e svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento dell'Auser nel territorio di riferimento in coerenza con le indicazioni e delle disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, quindi dirigere, coordinare e gestire programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle sedi locali, delle affiliate e dell'intero sistema.

Nell'ambito di queste funzioni, a fronte del permanere, da parte di un'affiliata, di inammissibili comportamenti, incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- contrari a quanto previsto dal presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori dell'Auser nazionale;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
- rendono impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

Il centro regolatore territoriale, dopo i necessari chiarimenti e confronti con gli organismi dirigenti interessati, provvederà a chiedere al proprio centro regolatore regionale la rimozione dell'affiliazione. Le affiliate, interessate dal provvedimento, possono fare ricorso al centro regolatore nazionale, attraverso le procedure previste dal presente Statuto.

L'Auser territoriale si dota di un proprio Statuto, in conformità con gli statuti nazionale e regionale, in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

**ART. 18
(Rapporto con le Organizzazioni ispiratrici)**

Nella attuazione delle proprie strategie e dei propri programmi, l'Associazione ricercherà tutte le possibili sinergie con Cgil e Spi-Cgil, a cui è legata per origine e comunanza di valori.

Al fine di favorire lo sviluppo di questi rapporti, la Cgil e lo Spi-Cgil partecipano alle Assemblee congressuali con propri rappresentanti secondo le modalità previste dalle disposizioni esecutive dell'associazione.

TITOLO V - AFFILIATE

ART. 19

(Associazioni affiliate)

L'Associazione partecipa a pieno titolo alla vita democratica dell'Auser territoriale nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.

In qualità di Associazione affiliata assume l'obbligo, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure dell'Auser nazionale, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.

L'Associazione, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività diverse da quelle elencate all'articolo 2 del presente Statuto, salvo quelle direttamente connesse, secondarie e strumentali, qualora decidesse di aprire la partita IVA, si impegna a richiedere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore.

Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività.

Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quanto riguarda il recesso dell'affiliazione.

L'Associazione affiliata, nella gestione delle attività di promozione sociale o di volontariato è pienamente autonoma sul piano operativo, amministrativo contabile e patrimoniale.

ART. 20

(Vincoli di affiliazione)

L'Associazione condivide gli scopi dello Statuto dell'Auser Nazionale e intende realizzarne le attività come affiliata, assumendo la qualificazione di Auser-Volontariato o di Auser-Insieme, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale.

Nel caso in cui vengano meno, da parte dell'associazione affiliata, i punti declinati all'art. 2 del presente statuto o sopravvengano comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo dell'Auser nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, si determina l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.

L'Associazione in qualità di affiliata notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser regionale le variazioni del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; con l'approvazione delle predette variazioni da parte della Presidenza dell'Auser regionale,

le variazioni medesime acquistano efficacia; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser territoriale.

L'Associazione è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 21

(Cessazione della condizione di affiliazione)

La condizione di affiliazione all'Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
- per esclusione dall'Associazione con le procedure previste dal presente Statuto e dallo Statuto dell'Auser regionale agli articoli 18, 19, 20.

In caso di recesso, di norma, le iscrizioni ed i beni successivi alla affiliazione vengono trasferiti e devoluti alla associazione affiliata territorialmente limitrofa, indicata dall'Auser territoriale.

Quanto disposto al comma precedente non si applica per i recessi motivati in ragione di sopravvenute modifiche ai principi fondamentali di cui all'art. 2 del vigente Statuto.

ART. 21 bis

(Sedi operative locali)

L'Associazione può essere a sua volta articolata organizzativamente in sedi operative locali, comunali e di zona, giuridicamente non autonome, e svolgono le seguenti funzioni:

- indirizzo, direzione e coordinamento dell'Auser nel territorio di riferimento in applicazione delle indicazioni e delle disposizioni della struttura territoriale, regionale e nazionale.

Eventuali nuove sedi vengono istituite secondo le disposizioni regolamentari approvate dal Comitato Direttivo.

TITOLO VI - RISORSE ECONOMICHE

ART. 22

(Patrimonio)

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali;
- contributi dalle associazioni della rete Auser e da altri enti del terzo settore;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;

-- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale (o di volontariato).

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII – BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 24

(Bilancio preventivo)

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 25

(Bilancio consuntivo)

Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nota integrativa e relazione sulla gestione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, e una relazione sulle attività svolte. E' documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale, nella relazione sulla gestione o in una annotazione in calce al rendiconto gestionale o nella nota integrativa. Il bilancio consuntivo, con allegata la relazione sul programma di attività, deve essere comunicato al Collegio dei Sindaci almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione sul programma di attività e alla relazione del Collegio dei Sindaci devono rimanere depositati in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti dell'Assemblea medesima possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 26

(Adempimenti)

E' fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti all' Auser Territoriale Provincia di Ravenna APS.

ART. 27

(Bilancio sociale, informativa sociale e Valutazione Impatto Sociale)

L'associazione deve redigere il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato nel proprio sito internet.

A tal fine è fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzia di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 41 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica.

Pertanto il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, per le strutture il commissariamento, mentre per le affiliate di base il recesso dal rapporto di affiliazione, come previsto dagli articoli 18, 19, 20 dello statuto regionale.

L'associazione deve predisporre e attivarsi per la Valutazione d'impatto sociale in base a quanto impone la normativa vigente (art. 14 D.lgs. 117/17).

ART. 28

(Libri sociali)

L'associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 29

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII

(RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA')

ART. 30

(Disposizioni circa la responsabilità)

Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dalle associazioni affiliate e dalle istanze locali territoriali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.

I Presidenti delle associazioni affiliate, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 31

(Conflitto di interessi e incompatibilità)

Le cariche di Presidente, vicepresidente, Direttore Generale, di altro componente della Presidenza regionale, territoriale e di associazione affiliata e componente del comitato direttivo sono incompatibili con altre cariche esecutive e/o partecipazioni economiche personali in associazioni, cooperative, società che intrattengono rapporti economici di acquisto e/o vendita di beni e servizi con strutture Auser.

Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la decadenza dagli incarichi esecutivi è immediata ed automatica.

Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circoscrizioni.

L'incompatibilità opera dal momento della candidatura.

TITOLO IX (DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE)

ART. 32 (Politiche di genere e Pari opportunità)

Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40% (quaranta per cento).

Tale norma è vincolante, il presidente ha la responsabilità della sua piena applicazione, nei termini di violazione di una norma statutaria.

La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione della presidenza e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

E' istituito, nei centri regolatori, nazionale e regionali, l'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere eletto dal C.D riferimento, per contribuire a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la cultura della libertà e dei diritti delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dal linguaggio e dai comportamenti concreti.

In occasione dell'assemblea annuale prevista dallo Statuto, occorre riservare un momento dei lavori all'Osservatorio Pari Opportunità regionale, per relazionare in merito ai programmi ed azioni realizzate.

TITOLO X (DISPOSIZIONI FINALI)

ART. 33 (Cambio di sezione nel registro unico nazionale)

La eventuale cancellazione dalla sezione del Volontariato e la successiva iscrizione alla sezione della Promozione sociale nel registro unico nazionale, non costituisce causa di scioglimento delle medesime.

ART. 34 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

(Codice del terzo settore) e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

In caso di difformità tra il presente statuto e le norme statutarie dell'Auser Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.

In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

FIRMATO: SAURO BACCHI
MIRELLA ROSSI
PAOLO CASTELLARI NOTAIO

Visura attuale per soggetto

Situazione degli atti informatizzati al 17/05/2021

Dati della richiesta

Terreni e Fabbricati siti in tutta la provincia di RAVENNA



Soggetto richiesto:

AUSER VOLONTARIATO RAVENNA sede RAVENNA (RA) (CF: 92021020398)

Totali immobili: di catasto fabbricati 1



Immobile di catasto fabbricati -
n.1



Causali di aggiornamento ed annotazioni

> Dati identificativi

Comune di **RAVENNA (H199) (RA)**

• Sez. Urb. **RA Foglio 70 Particella 383 Subalterno 6**

COSTITUZIONE del 10/10/2002 protocollo n. 160698
in atti dal 10/10/2002 COSTITUZIONE (n. 1715.1/2002)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di **RAVENNA (H199A) (RA)**

Foglio **70 Particella 383**

> Indirizzo

VIA ROMOLO MURRI Piano T

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/06/2003
protocollo n. 92421 in atti dal 26/06/2003 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 10620.1/2003)

> Dati di classamento

Rendita: **Euro 2.451,93**

Zona censuaria **1,**

Categoria **C/1^a**, Classe **8**, Consistenza **83 m²**

VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 26/06/2003
protocollo n. 92421 in atti dal 26/06/2003 VARIAZIONE
DI CLASSAMENTO (n. 10620.1/2003)

Annotazioni: Classamento e rendita validati (D.M.
701/94)



> **Dati di superficie**

Totale: 93 m²

Superficie di impianto pubblicata il 11/03/2014

- Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
10/10/2002, prot. n. 160698

> **Intestazione attuale dell'immobile n. 1 - totale intestati: 1**

> **1. AUSER VOLONTARIATO RAVENNA
(CF 92021020398)**

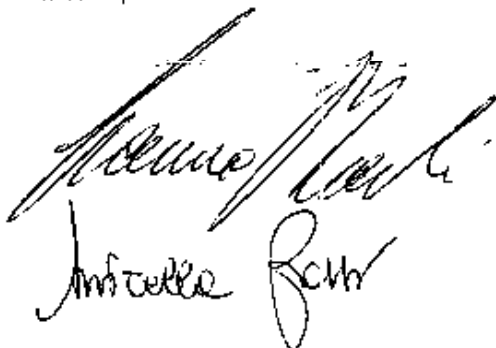
Sede in RAVENNA (RA)

Diritto di: Proprietà 1/1 (deriva dall'atto 1)

1. Atto del 21/04/2016 Pubblico ufficiale PALMIERI
VINCENZO Sede LUGO (RA) Repertorio n. 371393 -
COMPRAVENDITA Nota presentata con Modello Unico
n. 4146.1/2016 Reparto PI di RAVENNA In atti dal
22/04/2016

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0.90



Antonio Palmieri
Intestatario

Legenda

a) C/1: Negozi e botteghe

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale
a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dott. Paolo Castellari, Notaio in Faenza (RA), con studio in Corso A. Saffi n. 39, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Ravenna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata del certificato n. di serie 2300, scopo 0.4.0.194112.1.2, 1.3.6.1.4.1.8526.1.1.7, 1.3.76.16.6 vigente fino alle ore 10:48:09 del 10/08/2023 – CNN 9003418 - rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority 2019), che la presente copia, composta di numero 25 (venti cinque) facciate - oltre la presente - su numero 13 (tredici) fogli e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'esecuzione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, "sostituisce quella originale".

Faenza (RA), Corso A. Saffi n. 39, otto giugno duemilaventuno.

File firmato digitalmente dal Notaio Paolo Castellari